Il Municipio

Via Lucomagno 14 6710 Biasca 091 874 39 00 info@biasca.ch

Comune di

Biasca

Indirizzo CH Telefono E-mail Internet www.biasca.ch

2.018

Biasca Rif

4 giugno 2024 RM 583 // 17.07.2012 RM 1590 // 31.03.2015 RM 4708 // 28.05.2024

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente la formazione dei dipendenti del Comune di Biasca

del 17 luglio 2012

Il Municipio di Biasca richiamato l'articolo 66 Regolamento organico dei dipendenti del Comune e delle Aziende municipalizzate (ROD),

decide:

Campo di applicazione Art. 1

Le disposizioni della presente Ordinanza si applicano a tutto il personale alle dipendenze del Comune di Biasca, esclusi i docenti.

Art. 2 Obiettivi

- ¹ La formazione continua ha lo scopo di contribuire a migliorare la capacità degli impiegati di rispondere in modo professionale alle esigenze richieste dalla funzione.
- ² Nella formazione l'obiettivo primario è il miglioramento e lo sviluppo delle conoscenze professionali e delle competenze necessarie per svolgere i compiti affidati in modo efficiente ed efficace.

Art. 3 Definizione

- ¹ Per formazione si intendono i momenti in cui il dipendente acquisisce delle nozioni su temi legati alla sua attività lavorativa.
- ²La formazione comprende la partecipazione a corsi, seminari, simposi, riunioni, conferenze, giornate di studio, congressi, presentazioni di servizi o di prodotti.
- ³La formazione è intesa sia in sede che fuori sede.

Art. 4 Obbligo

- ¹Il perfezionamento professionale è compito di ogni dipendente.
- ² Di regola, ogni dipendente deve svolgere almeno un momento formativo nel corso dell'anno (1 gennaio 31 dicembre).
- ³ Il momento formativo può avvenire anche al di fuori dai normali orari di lavoro.

Art. 5 Procedura

- ¹ La partecipazione a un momento formativo deve essere preventivamente programmata ed autorizzata dal capo unità che ne dà informazione al segretario comunale.
- ² Il dipendente che intende partecipare a un momento formativo formula la richiesta al capo unità che, tenuto conto delle esigenze di servizio, valuta la richiesta e prende posizione sulla stessa.
- ³ La partecipazione a un momento formativo può anche essere segnalata da un superiore al proprio collaboratore con possibilità di imporre la partecipazione se ritenuto utile.
- ⁴ Per corsi che implicano l'assenza dal posto di lavoro per più di cinque giorni è necessaria l'autorizzazione del Municipio. In questo caso potranno essere stabilite delle modalità particolari supplementari (vedi art. 10).

Art. 6 Tempo riconosciuto¹

- ¹ Al dipendente che partecipa al momento di formazione è riconosciuto il seguente tempo di lavoro:
- a) per la formazione di un giorno vengono considerate 8 ore lavorative;
- b) per la formazione di mezza giornata vengono considerate 4 ore lavorative;
- per la formazione inferiore a mezza giornata si considera il tempo effettivo della stessa (inizio-fine).
- ² Se la formazione è dettata da esigenze di servizio, i corsi svolti al di fuori dell'orario di lavoro sono considerati come tempo di lavoro secondo i seguenti parametri: al massimo 4h per ½ giornata di lavoro, rispettivamente al massimo 8h per giornata intera.
- ³ Se la formazione è richiesta dal dipendente e non è dettata da esigenze di servizio, le ore di formazione svolte al di fuori della giornata lavorativa non sono conteggiate quale orario di lavoro.
- ⁴ In caso di momento di formazione sull'arco di tutta la giornata, il tempo per il pranzo non viene considerato quale lavoro, lo stesso vale per la partecipazione a successivi rinfreschi.

Art. 7 Indennità²

- ¹ Al dipendente autorizzato a partecipare a un corso di formazione sono riconosciute le seguenti indennità:
- a) il costo del corso tutto compreso (iscrizione al corso, tassa per gli esami, eccetera);
- b) se per seguire il corso e svolgere gli esami il dipendente deve acquistare del materiale particolare, le spese per l'acquisto sono assunte dal Comune;
- c) le spese di viaggio in base al costo del biglietto ferroviario o di altro trasporto pubblico in seconda classe;
- d) le spese di viaggio con mezzi privati (costo di CHF 0.60 al km); per il calcolo delle distanze fa stato l'indicatore chilometrico a cura del Touring club svizzero (TCS).
 ll Comune si assumerà pure il costo delle spese accessorie (posteggio, dazi, eccetera).

¹ Modifica (cpv. 1, 2 e 3) adottata con RM 4708 del 28 maggio 2024

² Modifica adottata con RM 1590 del 31 marzo 2015

- Il Comune non corrisponderà alcun indennizzo spese per infrazioni alle norme della circolazione stradale sia in Patria che all'estero;
- e) ai dipendenti impossibilitati a rientrare al proprio domicilio per i pasti il Comune riconosce le seguenti indennità:
 - per la prima colazione: le spese effettive fino a un massimo di CHF 12.-;
 - per il pranzo: le spese effettive fino a un massimo di CHF 25.- se il corso si svolge in Ticino e fino a un massimo di CHF 40.- se il corso si svolge fuori Cantone;
 - per la cena: le spese effettive fino a un massimo di CHF 25.- se il corso si svolge in Ticino e fino a un massimo di CHF 40.- se il corso si svolge fuori Cantone.
 - L'indennità pasto è riconosciuta anche se il corso compreso il viaggio termina tra le 12.00 e le 13.00 e dopo le 19.00.
- f) per le spese di pernottamento è riconosciuto di regola il rimborso della spesa sostenuta sino ad un massimo di CHF 150.-.
- g) se il corso si tiene presso la Casa comunale o nelle sue vicinanze e nei giorni festivi non è concessa alcuna indennità, si riconoscono unicamente il costo del corso e se necessario del materiale ai sensi della lettera b).

Art. 8 Attestato³

Se rilasciato al termine della formazione, una copia dell'attestato di frequenza al corso o del diploma deve essere trasmesso al capo unità e al segretario comunale.

Art. 9 Qualifica del personale

La partecipazione a momenti di formazione dovrà figurare nella valutazione annuale del dipendente.

Art. 10 Recupero delle spese

- ¹ In caso di scioglimento del rapporto di impiego col Comune, a richiesta o per colpa dell'impiegato, prima della scadenza di un termine di 3 anni dalla fine di un corso, il Municipio potrà chiedere il rimborso di parte delle spese e dei giorni di congedo concessi.
- ² Ai fini del recupero delle spese sono computati solo i congedi pagati superiori ai 20 giorni lavorativi.

Per questi corsi l'impiegato deve sottoscrivere una dichiarazione di impegno preventiva alla concessione del congedo.

- ³L'ammontare del rimborso dei giorni di congedo e delle spese è espresso percentualmente ed è in funzione della durata del rapporto d'impiego, così calcolato a partire dalla fine del corso:
- fino a 6 mesi il 100%;
- da 6 mesi e un giorno fino a 12 mesi il 75%;
- da 12 mesi e 1 giorno fino a 18 mesi il 50%;
- da 18 mesi e 1 giorno fino a 24 mesi il 35%;
- da 24 mesi e 1 giorno fino a 30 mesi il 20%;
- da 30 mesi e 1 giorno fino a 36 mesi il 10%.

Art. 11 Entrata in vigore

- ¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1. settembre 2012 e sostituisce ogni altra in materia.
- ² La modifica dell'art. 7 entra in vigore il 1. luglio 2015.
- ³ La modifica degli artt. 6 (cpv. 1, 2, 3) e 8 entra in vigore retroattivamente il 1. marzo 2024.

³ Modifica adottata con RM 4708 del 28 maggio 2024

il Sindaco

Loris Galbusera

Per il Municipio:

il Segretario comunale

Approvata con risoluzione municipale n. 583 del 17 luglio 2012 Pubblicazione all'albo comunale dal 20 luglio al 10 agosto 2012 Modifica dell'art. 7 approvata con risoluzione municipale n. 1590 del 31 marzo 2015 Pubblicazione all'albo comunale dal 18 maggio al 5 giugno 2015 Modifica degli art. 6 e 8 approvata con risoluzione municipale n. 4708 del 28 maggio 2024 Pubblicazione all'albo comunale dal 5 giugno al 5 luglio 2024